

Fallimento Daneco Impianti S.r.l. in Liquidazione n. 323/2021  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministero della Transizione ecologica

Milano, .....

Oggetto: chiusura contenzioso inerente SIN ex SISAS di Pioltello Rodano

Richiamata la DGR n. .... del ....., si formula la presente proposta transattiva

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA** (P.I. 80050050154), in persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Ambiente e Clima

**E**

**FALLIMENTO n. 323/2021 DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (P.IVA 06345730961) in persona dei Suoi Curatori, Dr. Orazio Lauri, Avv. Carmela Migliazzo, Avv. Antonella Tassi a tanto autorizzati dal provvedimento del G.D. al Fallimento Dott.ssa Margherita Libri in data ...

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

**PREMESSO**

Che il contenzioso pendente avanti al Tribunale di Milano (RG. 43626/2017) e quello pendente avanti al Tribunale di Roma (R.G. 25947/2019), che si intendono definire con il presente atto transattivo, attengono all'attività di smaltimento rifiuti pericolosi presenti nell'area industriale dismessa dalla SISAS SpA, dichiarata fallita con pronuncia del Tribunale

di Milano del 2001, qualificata come sito da bonificare di interesse nazionale (SIN), ai sensi della legge 388/2000 al cui interno erano presenti tre discariche abusive.

Che in data 21.12.2007 veniva stipulato un accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000 tra PP.AA. (Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente, Provincia di Milano ed i Comuni su cui insiste la ex Sisas e un operatore privato, la società di scopo TR Estate due srl acquirente dell'area) finalizzato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica del SIN ex SISAS di Pioltello Rodano, oltre che all'individuazione degli interventi di riqualificazione ambientale ed urbanistica.

Che l'operatore privato TR Estate due srl, cui faceva capo l'esecuzione dell'intervento, destinatario di apposito finanziamento pubblico, provvedeva solo parzialmente allo smaltimento dei rifiuti depositati nelle tre discariche abusive presenti, nella specie la discarica denominata "C", mentre non proseguiva allo smaltimento dei rifiuti depositati nelle discariche A e B, nei termini previsti nell' AdP.

Che di fronte ai rallentamenti delle operazioni di bonifica, su richiesta del Presidente della Regione Lombardia del 12 aprile 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 16.4.2010, dichiarava ai sensi della legge 225/1992 lo stato di emergenza per lo svolgimento dell'attività di bonifica delle discariche "A" e "B", mentre con successiva ordinanza n. 3874 del 30.4.2010 era nominato un Commissario Delegato per l'esecuzione delle attività di cui sopra.

Che in data 23.07.2010 veniva pubblicato in G.U. il bando relativo alla "*Rimozione dei rifiuti delle discariche A e B*", con il quale il Commissario Delegato, quale Amministrazione aggiudicatrice, ricercava un nuovo operatore che subentrasse all'operatore privato T.R. Estate S.r.l., che aveva provveduto allo smaltimento dei rifiuti presenti in una sola delle tre discariche - la C - e non aveva dato corso all'ulteriore attività di bonifica.

Che in data 13.09.2010 l'appalto di servizi era aggiudicato all'ATI Daneco - Impianti Innovambiente Puglia S.r.l., ed in data 15.09.2010 il Commissario delegato stipulava con l'ATI il contratto di appalto per la rimozione e smaltimento di rifiuti dalle discariche A e B.

Fallimento Daneco dà atto che la mandante Innovambiente Puglia Srl, non ha eseguito alcuna prestazione oggetto del contratto di appalto, avendo l'A.T.I. provveduto ad eseguire le prestazioni che rientravano nella competenza di Innovambiente Puglia Srl, attraverso subappalti e che pertanto Daneco Impianti Srl in Liquidazione, è l'unica legittimata al credito di cui alle cause che verranno infra descritte.

Che lo stato finale dei lavori veniva redatto in data 04.11.2011 per un importo complessivo, al netto delle detrazioni, di € 41.461.923,39, a fronte di un importo complessivo autorizzato pari a € 38.898.409,46. Nel registro di contabilità l'ATI inseriva inoltre diverse riserve, per un ammontare di € 32.902.697,00 oltre IVA.

Che in vista dell'imminente chiusura delle attività commissariali fissata al 31 maggio 2012 dall'OPCM n. 4011/2012, il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 14536 del 18.05.2012, prevedeva che il Commissario delegato trasferisse a Regione Lombardia le risorse residue *“da destinare alla prosecuzione degli interventi ancora necessari sul Sito in questione”*.

Che in data 20.03.2013 veniva presentato dalla Commissione di Collaudo il Verbale di Visita, Relazione e Certificato di Collaudo, attestante la completa e regolare esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti delle discariche A e B.

Che a fronte di ciò a Daneco Impianti S.r.l venivano pertanto liquidati gli importi dei lavori indicati nel certificato di collaudo; gli importi richiesti a titolo di riserve e di opere realizzate extra non venivano riconosciuti.

Che in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006, nel corso dell'anno 2013 veniva nominata una Commissione di Bonario Componimento, con il compito

di delineare una proposta di accordo bonario non vincolante, in relazione alle riserve iscritte dall'ATI Daneco – Innovambiente.

Che la Commissione completava i suoi lavori solo nel dicembre 2016, ciò sia per le molteplici proroghe richieste stante la complessità della vicenda, sia per la temporanea sospensione dei lavori a seguito dell'insorgere di vicende processuali coinvolgenti la Daneco Impianti S.r.l. e la stessa attività commissariale.

Che la Commissione per il bonario componimento si esprimeva solo sulle Riserve 2B e 2C e sulla cd. quota extracontrattuale, indicando quale importo riconoscibile ai fini del bonario componimento la somma di euro 7.257.237,94 oltre IVA ed interessi moratori.

Che in data 20.01.2017 Regione Lombardia inoltrava la relazione della Commissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di consentirne una valutazione congiunta e, eventualmente, di definire le modalità di copertura della spesa.

Che in assenza di risposta da parte del Ministero, in data 04.04.2017 Regione Lombardia comunicava a Daneco Impianti Srl l'impossibilità di procedere con eventuali proposte relative alle riserve senza una preventiva condivisione delle stesse con il Ministero dell'Ambiente.

Che successivamente Daneco Impianti S.r.l., in proprio e quale mandataria dell'ATI formata con la Innovambiente Puglia s.r.l., con atto di citazione conveniva in giudizio Regione Lombardia avanti al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al pagamento della somma proposta dalla Commissione di Accordo bonario – relativa alle riserve 2B e 2C nella misura quantificata dalla Commissione, nonché di una ulteriore somma a titolo di quota extracontrattuale - per complessivi euro 7.257.237,94 somma oltre IVA ed interessi moratori dal 20.3.2013 al soddisfo (Sez. A, RG 43626/2017).

Che su istanza di Regione Lombardia il Tribunale autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Ministero dell'Ambiente e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Che in pendenza del giudizio avanti il Tribunale di Milano Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione, in proprio e quale mandataria dell'ATI., ha citato avanti al Tribunale di Roma Regione, Ministero, Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il pagamento del corrispettivo delle altre riserve iscritte dall'Impresa per un importo pari a euro 23.883.303,26 (RG n. 25947/2019 – sez. IX).

Che in entrambe le cause la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, sia eccependo la carenza di legittimazione passiva che la infondatezza nel merito.

Che nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano il Giudice ha nominato il CTU sottoponendogli il seguente quesito :

*proceda il CTU, presa visione degli atti, sentite le parti, compiuto ogni utile accertamento, acquisita ogni necessaria informazione presso uffici pubblici, **all'esame degli elementi di fatto e tecnici determinanti le riserve apposte dalla società attrice**, per le quali pende il presente giudizio, **valutandone la congruità e fondatezza dal punto di vista tecnico; quantifichi all'esito gli importi oggetto delle indicate riserve; comunichi ogni altra circostanza ritenuta utile ai fini della valutazione della fondatezza o meno delle riserve formulate dall'attrice; verifichi l'esistenza delle opere extracontratto per le quali viene richiesto il pagamento, procedendo in caso di positivo riscontro alla quantificazione delle stesse; tenti ove possibile la conciliazione tra le parti.**"*

Che tra Regione e Daneco Impianti Srl in Liquidazione, con l'ausilio del CTU, sono intercorsi incontri per valutare la possibilità di una definizione transattiva finalizzata alla chiusura di entrambi i giudizi, sortendo esito negativo.

Che all'esito delle operazioni il CTU nominato ha concluso per la riconoscibilità dei soli lavori extracontratto per un importo di euro 3.062.701,00, oltre IVA, ritenute infondate nel merito le restanti riserve oggetto della domanda giudiziale come da relazione depositata il 04/2020 che qui si richiama.

Che anche il Giudice del Tribunale di Roma ha disposto consulenza tecnica d'ufficio.

Che nel frattempo, la società Daneco Impianti Srl in Liquidazione è stata dichiarata fallita e il Fallimento Daneco Impianti srl in Liquidazione ha riassunto entrambe le cause già pendenti avanti il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma.

Che da parte della curatela è stata espressa la disponibilità a riaprire le trattative per la definizione bonaria di entrambi i giudizi pendenti.

Che Regione Lombardia ha confermato la volontà di una definizione transattiva finalizzata alla chiusura tombale del contenzioso in essere con il Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione.

Che a saldo e stralcio delle somme richieste dal Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione sia con le domande formulate davanti al Tribunale di Milano (procedimento rg. 43626/2017), sia davanti al Tribunale di Roma (procedimento rg. 25947/2019) la Regione ha proposto il pagamento in favore del Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione della somma di euro 5.062.000,00 (cinquemilionisessantaduemila), importo comprensivo di IVA e spese anche di giudizio, da cui devono detrarsi 25.000,00 euro quale quota parte di spese per la CTU nel giudizio avanti il Tribunale di Milano.

Che le spese del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 25947/2019) devono intendersi integralmente compensate tra le parti, salve le spese di CTU, poste integralmente a carico del Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione.

Che dedotto l'importo pro quota per le spese di CTU e l'IVA, il cui onere di versamento pari a 306.270,10 (10 %) rimane a carico della Regione Lombardia, sull'importo delle opere extracontratto, per euro 3.062.701,00, la somma da riconoscersi al Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione ammonta ad euro 4.730.729,90 (*quattromilionisettecentotrentasettecentoventinovemilavirgolanovanta*).

Che in data 1° agosto 2022 è stata comunicata all' Avvocatura regionale preventiva adesione della curatela ad accettare a stralcio e saldo di ogni pretesa portata da entrambi i contenziosi di Milano (RG. 43626/2017) e Roma (R.G. 25497/202019) l'importo di euro 4.730.729,90

Che il Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione, verificato il buon fine del pagamento di cui al successivo art. 3) e comunque nello stesso giorno della avvenuta liquidazione depositerà atto di rinuncia alle azioni proposte nei due giudizi pendenti avanti al Tribunale di Milano e Roma.

Che gli oneri per la definizione transattiva gravano su Regione Lombardia mentre in capo al Ministero della Transizione ecologica ed alla Presidenza del Consiglio è posta unicamente la presa d'atto dei termini dell'accordo e la sola accettazione alla compensazione delle spese in entrambi i giudizi.

Che il pagamento deve intendersi a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa dedotta o deducibile rispetto al contratto, alle relative riserve e in qualsiasi modo legate ai fatti e atti di cui sopra, fatto salvo l'eventuale pagamento della tassa di registro delle eventuali sentenze, che venissero rese dal Tribunale di Milano e Roma, il cui onere viene suddiviso al 50% tra Regione Lombardia e Fallimento Daneco.

Che tutte le parti, condizionatamente alla esatta esecuzione del presente atto, rinunciano sin d'ora ad avvalersi della sentenza che dovesse venire pronunciata nei giudizi pendenti

\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si propone:

### **Art. 1**

Regione Lombardia si impegna a corrispondere a Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione, che dichiara di accettare, come in effetti accetta, il pagamento della complessiva ed omnicomprensiva somma di € 4.730.729,90 (*quattromilionisettecentotrentasettecentoventinovemilavirgolanovanta*) di cui :

- euro 3.062.701,00 quale riconoscimento per le opere extracontratto come da CTU depositata nel giudizio pendente avanti il tribunale di Milano
- euro 179.306,47 per interessi legali sull'importo di 3.062.701,00 (decorrenti dal 20/03/2013 al 30/09/2022).
- euro 1.488.722,43 a titolo di risarcimento.

La somma di euro 4.730,729,90 è versata da Regione e ricevuta dal Fallimento Daneco a saldo e stralcio di ogni pretesa dedotta o deducibile con riguardo alla domande formulate nel giudizio RG n. 43626/2017 pendente avanti il Tribunale Ordinario di Milano Sezione A Imprese, Giudice Dr. Tarantola, nonché nel giudizio Sezione IX RG n. 25947/2019, pendente avanti il Tribunale Ordinario di Roma, Giudice D.ssa De Lorenzo.

#### **Art. 2**

Il presente accordo viene stipulato mediante scambio di corrispondenza.

L'accordo tra le parti si perfeziona al momento della ricezione da parte di Regione Lombardia di lettera con identico contenuto del Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione e delle Amministrazioni statali.

#### **Art. 3**

Regione Lombardia si impegna ad effettuare il pagamento a Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione entro e non oltre il termine essenziale del 1° ottobre 2022 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione IBAN \_\_\_\_\_, previa emissione di fattura da parte del Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione. Le parti espressamente convengono, che nell'ipotesi di mancato pagamento, entro il termine essenziale sopra indicato, la presente transazione non ha effetto novativo rispetto alle eventuali sentenze che venissero rese.

#### **Art. 4**

Condizionatamente al pagamento da parte della Regione Lombardia della somma di cui al punto 1), nei modi e nei termini indicati al punto 3), il Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione si impegna a rinunciare alle azioni proposte, rispettivamente, nel giudizio RG n. 43626/ 2017 pendente avanti il Tribunale Ordinario di Milano Sezione A Imprese, Giudice Dr. Tarantola, nonché nel giudizio RG n. 25947/2019, pendente avanti il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IX Giudice D.ssa De Lorenzo, depositando atto di rinuncia in pari data alla liquidazione del pagamento.

Il Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione e la Regione Lombardia rinunciano espressamente a ogni pretesa passata, presente e futura nascente dai richiamati contenziosi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della transizione ecologica.

Fallimento Daneco Impianti Srl in Liquidazione si impegna altresì a rinunciare a qualsiasi altra diversa pretesa, dedotta o deducibile, inerente al contenzioso indicato ed alla attività svolta presso il SIN Pioltello Rodano.

Fallimento Daneco si impegna inoltre a tenere indenni Regione Lombardia e le Amministrazioni statali da eventuali pretese di Innovambiente Puglia srl relative al titolo di cui al presente accordo.

#### **Art. 5**

Quanto al giudizio pendente avanti il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione A, RG 43626/2017, per il quale il Giudice ha già fissato i termini per il deposito delle difese conclusionali, le parti tutte si danno reciprocamente atto che laddove venisse pronunciata sentenza, anche a fronte della effettuata rinuncia all'azione, non verrà data esecuzione alla decisione, rinunciando agli effetti della stessa, fatto salvo l'eventuale inadempimento della Regione Lombardia, nei termini di cui all'art. 3).

### **Art. 6**

A pagamento avvenuto le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente, per i titoli indicati nel presente atto e per quelli eventualmente dipendenti da questi, e di aver pertanto definito le rispettive e reciproche pretese in via tombale e definitiva.

### **Art. 7**

I costi sostenuti o sostenibili da ciascuna parte in relazione alla preparazione e alla stipula del presente Accordo e adempimenti conseguenti, ivi inclusi i costi relativi alle parcelle dei rispettivi eventuali consulenti, tecnici e legali, restano ad esclusivo carico delle parti interessate.

### **Art. 8**

Il presente atto, infine, viene sottoscritto anche dagli Avvocati quale rinuncia ai diritti di cui all'art. 13 legge 247/2012.

Avv. Giuseppina Marzano

Prof. Avv. Vincenzo Fortunato

Avv. Antonella Forloni

Avv. Piera Pujatti

Avv. Maria Emila Moretti

Avv. Alessandro Pastorino Olmi

Avv. Giancarlo Caselli

\* \* \*

Vi preghiamo di volerci trasmettere copia della presente debitamente sottoscritta, in segno di integrale presa d'atto ed accettazione del relativo contenuto.

Distinti saluti.

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima